



Comune di Mori
Provincia di Trento

COMUNE
di Mori
Prot.N.
201600004511
26-02-16 12:01



Preg.mo Signore
MOIOLA CRISTIANO
Consigliere Comunale PATT
consiglierecomunale15@pec.comune.mori.tn.it

Preg.ma Signora
DEPRETTO PAOLA
Consigliere Comunale PATT
consiglierecomunale13@pec.comune.mori.tn.it

Preg.mo Signore
BIANCHI BRUNO
Consigliere Comunale PATT
consiglierecomunale14@pec.comune.mori.tn.it

Mori, 25 febbraio 2016

Oggetto: Risposta all'interrogazione prot. n. 2341 d.d. 03/02/2016 – Malati di nulla, morti di psichiatria

In riferimento all'interrogazione in oggetto si premette quanto segue:

L'**A.S.O.**, acronimo di Accertamento Sanitario Obbligatorio, consiste nell'accompagnamento coatto di un soggetto presso un ambulatorio, un Pronto soccorso, un ospedale, ove sia presente un'accettazione psichiatrica o sia attivabile una consulenza psichiatrica, al fine di consentire ad uno psichiatra di entrare in contatto con il soggetto, altrimenti inavvicinabile, e nella sottoposizione di quest'ultimo ad attività di tipo diagnostico (colloqui, accertamenti, esami test, visite mediche) volte ad appurare se il soggetto presenti gravi alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici.

Il **T.S.O.**, acronimo di Trattamento Sanitario Obbligatorio, consiste nella sottoposizione del soggetto, che presenti gravi alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, ad una cura

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Segreteria
telefono 0464 916252 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

(sommministrazione di farmaci) che può comportare o meno la degenza ospedaliera.

In caso di TSO in condizioni di degenza il ricovero deve essere attuato presso ospedali pubblici o convenzionati, in specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura (S.P.D.C.).

Disciplina vigente:

A.S.O. e T.S.O. sono disciplinati dalla legge 833 del 1978 e nello specifico dagli articoli 33-34 e 35.

ART. 33

Il comma 1 dell'art. 33 della L.833/1978 dispone che gli A.S.O. e TSO sono di norma volontari. Usando l'espressione "di norma" si ammette esplicitamente la possibilità di deroga. Infatti la volontarietà costituisce la normalità, la regola, mentre l'obbligatorietà costituisce l'eccezione.

Il comma 2 individua questa eccezione prevedendo che nei casi di cui alla presente legge ed in quelli espressamente previsti da leggi dello stato possono essere disposti dall'Autorità Sanitaria (SINDACO) A.S.O. e T.S.O., secondo l'art. 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona, dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

In base al III e IV comma, gli A.S.O. e T.S.O. sono disposti dal Sindaco (o da un Assessore purché appositamente delegato) con un provvedimento (ordinanza), su proposta motivata di un medico (anche quello di base, non occorre che sia uno specialista o un pubblico ufficiale) e sono attuati da presidi e servizi sanitari pubblici territoriali (ossia A.S.L.) e se necessita la degenza sono attuati nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate (S.P.D.C.).

Il V comma dispone che sia gli A.O.S. che i T.S.O. devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione di chi vi è obbligato. Il ricorso a questi provvedimenti deve essere ridotto sviluppando iniziative di prevenzione, di educazione sanitaria ed i rapporti tra servizi e comunità.

In virtù del VI comma, nel corso del T.S.O. l'infermo ha il diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

ART. 34

L'art. 34 indica al IV comma i presupposti necessari affinché possa essere attuato un T.S.O. per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera, disponendo che è indispensabile la coesistenza di tre condizioni:

- * le alterazioni psichiche sono tali da richiedere urgenti interventi terapeutici;
- * gli interventi terapeutici non vengono accettati dall'infermo;
- * non vi sono le condizioni e le circostanze che consentono di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere.

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Segreteria
telefono 0464 916252 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

Il medesimo comma precisa inoltre che il provvedimento del Sindaco che dispone il T.S.O. per malattia mentale in condizione di degenza ospedaliera deve essere preceduto oltre che dalla proposta motivata di un medico anche dalla convalida da parte di un medico della A.S.L., non occorre che sia uno specialista, purché sia dipendente pubblico e quindi rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, qualifica questa posta a garanzia del diritto inviolabile della libertà personale contro abusi e discriminazioni.

ART. 35

L'art. 35 disciplina dettagliatamente il procedimento da seguire nel caso di T.S.O. per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera, prevedendo che sulla base della proposta motivata di un medico e della convalida del medico della A.S.L., il Sindaco adotta entro 48 ore (termine perentorio) l'ordinanza con cui dispone il T.S.O., dopo avere verificato la completezza dell'intero procedimento.

Al Sindaco non compete la possibilità di sindacare le valutazioni mediche, ciò che invece il Sindaco dovrà controllare è la presenza delle tre condizioni richieste dall'art. 34 e della convalida da parte di un medico dell'A.S.L., avente cioè la qualifica di pubblico ufficiale.

L'ordinanza del Sindaco con la proposta del medico e la convalida del medico della A.S.L., deve essere notificata entro 48 ore (termine perentorio) dal ricovero, al Giudice Tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune.

La mancata notifica al Giudice Tutelare comporta la cessazione di ogni effetto del provvedimento e configura, salvo che non sussistano gli estremi di un delitto più grave, il reato di omissione di atti d'ufficio.

Entro 48 ore dal ricevimento della notifica, il Giudice Tutelare, assunte le informazioni e disposti gli eventuali accertamenti per verificare l'effettiva necessità del T.S.O. provvede con decreto motivato a convalidare o non convalidare il provvedimento e ne dà comunicazione al Sindaco ed al servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui il soggetto è ricoverato.

In caso di mancata convalida, il Sindaco dispone, con ordinanza, la cessazione del T.S.O. dandone comunicazione al servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui il soggetto è ricoverato, affinché proceda all'immediata dimissione del soggetto.

Se il T.S.O. per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera è disposto dal Sindaco di un comune diverso da quello di residenza dell'infermo, deve essere data comunicazione al Sindaco del comune di residenza ed al Giudice Tutelare della circoscrizione in cui rientra il comune di residenza.

Se invece il T.S.O. per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera è disposto nei confronti di uno straniero o di un apolide deve essere data comunicazione al Ministero dell'interno

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Segreteria
telefono 0464 916252 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

ed al Consolato competente mediante il Prefetto.

Il T.S.O. per malattia mentale in condizioni di degenza ospedaliera dura al massimo sette giorni. Se si ritiene che il paziente necessiti di ulteriori cure, il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui il soggetto è ricoverato deve formulare una proposta motivata, indicante la presumibile durata delle ulteriori terapie, al Sindaco che ha disposto il T.S.O. Il Sindaco dovrà predisporre un'ordinanza di prolungamento del T.S.O., la quale dovrà essere notificata entro 48 ore (termine perentorio) al Giudice Tutelare e comunicata al servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui il soggetto è ricoverato.

Nel caso in cui cessino le condizioni necessarie per il T.S.O. in condizioni di degenza ospedaliera, previste dall'art. 34 (ad esempio perché l'infermo accetta di continuare volontariamente la terapia, oppure in caso di dimissioni del paziente che non ha più bisogno di cure) il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui il soggetto è ricoverato deve darne comunicazione al Sindaco il quale deve entro 48 ore (termine perentorio) darne notizia al Giudice Tutelare).

Il sanitario responsabile del servizio psichiatrico di diagnosi e cura presso cui il soggetto è ricoverato deve comunicare al Sindaco anche l'eventuale sopravvenuta impossibilità a proseguire il T.S.O. (ad esempio per problemi della struttura o morte del paziente).

Anche in questo caso il Sindaco deve entro 48 ore (termine perentorio) darne notizia al Giudice Tutelare.

In merito alle domande degli interroganti si risponde puntualmente quanto segue:

1. Quanti Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi sono stati firmati dal Sindaco di Mori dal 2010 ad oggi

Dal 2010 ad oggi sono stati eseguita a Mori: 1 TSO (trattamento sanitario obbligatorio) 7 ASO (accertamento sanitario obbligatorio);

2. Quanti cittadini di Mori sono stati sottoposti a TSO firmati dal Sindaco di Mori o da Sindaci di altri Comuni dal 2010 ad oggi

1 cittadino di Mori per TSO firmato dal Sindaco di Mori;

6 cittadini di Mori per ASO con provvedimenti firmati dal Sindaco di Mori di cui 5 trasformati in TSO dal Sindaco di Rovereto

(NB il paziente a seguito di ASO – accertamento sanitario obbligatorio – viene trasportato presso il

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Segreteria
telefono 0464 916252 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

pronto soccorso dell'ospedale di Rovereto, dove viene visitato dallo psichiatra, il quale decide se sottoporlo a TSO. In questo caso il provvedimento viene firmato dal Sindaco di Rovereto);

7 cittadini di Mori per TSO firmati da Sindaci di altri Comuni e le cui pratiche sono iniziate in altri comuni.

3. Se esistono casi nei quali cittadini di Mori hanno subito un TSO in modo reiterato (più di uno) firmato dal Sindaco del Comune di Mori o da Sindaci di altri Comuni

1 solo cittadino di Mori è stato sottoposto 2 volte ad ASO firmato dal Sindaco di Mori e successivamente trasformato in TSO dal Sindaco di Rovereto

Nessun cittadino di Mori è stato sottoposto più volte a TSO eseguiti fuori comune

4. Se i TSO richiesti a Mori sono stati tutti eseguiti dalle forze di Polizia Locale del Comune di Mori o da qualche altra forza dell'Ordine (Carabinieri, Polizia stradale ecc.)

Il TSO firmato dal Sindaco di Mori è stato eseguito dai Carabinieri (effettuato di notte), mentre gli ASO hanno sempre previsto presenza della Polizia Locale, talvolta da sola e talvolta con ausilio dei Carabinieri.

5. Se il Sindaco del Comune di Mori o l'Assessore competente sono a conoscenza di quanti cittadini del Comune di Mori sono seguiti, ad oggi, dal Centro di Salute Mentale di Rovereto e se sono a conoscenza di quanti cittadini del Comune di Mori sono stati seguiti in passato

A tutt'oggi sono in cura presso il Centro di Salute Mentale di Rovereto n. 86 pazienti residenti nel Comune di Mori. Per quanto riguarda il passato si richiede ulteriori precisazioni

6. Se l'Amministrazione Comunale, nella figura del Sindaco o dell'Assessore competente, si occupa di tali questioni e si interessa della salute di questi cittadini di Mori e se si in che modo

L'Amministrazione non ha competenze proprie e dirette, si interessa e interviene nel momento in cui viene coinvolta o dagli interessati stessi, o dalle famiglie o dagli enti sanitari competenti, nel modo che riterrà più opportuno in base ad ogni situazione specifica

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Segreteria
telefono 0464 916252 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 – codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"

7. Se il Centro di Salute Mentale di Rovereto informa e tiene aggiornata l'Amministrazione Comunale di Mori della salute di quei cittadini di Mori che in passato hanno subito un TSO che sono o sono stati seguito dal Centro di Salute Mentale stesso

Pazienti con patologie gravi sono stati seguiti dai Servizi della rete

8. Se esiste un centro sanitario a Mori dove prendere la terapia psicofarmacologica

Non esiste a Mori un centro sanitario specifico per la distribuzione dei farmaci

9. Quante Comunità Psichiatriche Residenziali esistono sul Comune di Mori, se tali comunità sono gestite dal sociale privato (associazioni/cooperative), se sono gestite da enti religiosi o da enti pubblici

Nel Comune di Mori c'è una Associazione "Villa Argia" che gestisce due strutture socio-riabilitative (attualmente definite "Strutture di accoglienza") anche per pazienti psichiatrici.

Si evidenzia che sono state raccolte le informazioni e predisposto le risposte senza voler entrare nel merito, in quanto l'argomento proposto è talmente delicato che va a toccare la sfera personale di singoli individui e delle relative famiglie. In conclusione, non si condividono le premesse dell'interrogazione e non si comprendono le finalità degli interroganti.

Distinti saluti.



L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SANITARIE
Dott.ssa Alice Calabri

SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE

Ufficio Segreteria
telefono 0464 916252 – fax 0464 916300
e-mail segreteria@comune.mori.tn.it
www.comune.mori.tn.it

Comune di Mori
via Scuole 2 – 38065 Mori (Tn)
telefono 0464 916200 – fax 0464 916300
partiva IVA: 00148560220 - codice fiscale: 00124030222
Mori è "La cittadella dello sport"